



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **792**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

LP 16/1993. Art. 39 ter. Ruolo dei conducenti dei servizi non di linea. Disposizioni integrative ed interpretative della deliberazione n. 278 del 23 febbraio 2015 avente ad oggetto la approvazione del Regolamento per la istituzione del Ruolo.

Il giorno **12 Maggio 2015** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'art. 39 ter della Lp 16/93 introdotto nell'agosto 2013 ha disciplinato il settore del noleggio con conducente, con la previsione della istituzione del Ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della legge 21/1992. Il nuovo sistema prevede, a regime, una selezione dei soggetti per l'ammissione all'esercizio dei servizi non di linea in sede centralizzata (sgravando così i Comuni dagli oneri relativi ai concorsi) con conseguente istituzione del Ruolo provinciale dei conducenti, ed una fase autorizzatoria al noleggio senza concorso in capo ai Comuni che verificano la presenza dei requisiti (e, tra questi, la rimessa sul suolo comunale).

Con la deliberazione n. 278 del 23 febbraio 2015 la Giunta provinciale ha proceduto alla approvazione del Regolamento per la istituzione del Ruolo, successivamente emanato con DPP 27 febbraio 2015, n. 2-16/Leg e pubblicato sul b.u. 10 marzo 2015, n. 10.

La prossima entrata in vigore della disciplina, al 31 maggio 2015, implica in questa fase di operare una chiarificazione di taluni profili applicativi sui requisiti e modi per la iscrizione al Ruolo di cui alla disciplina transitoria dell'art. 13 del regolamento.

1. Con riguardo ai soggetti, diversi dagli intestatari di autorizzazioni ncc o licenze taxi in corso di validità rilasciate dai Comuni trentini (per i quali solo opera la iscrizione d'ufficio, mentre la iscrizione può essere accolta su istanza a beneficio di soggetti già titolari, per almeno un anno negli ultimi cinque, di autorizzazioni ncc o licenze taxi, non più in corso di validità, rilasciate dai Comuni trentini), siano essi soci diversi dal titolare, dipendenti, collaboratori famigliari etc, che non abbiano maturato i requisiti di cui al comma 2 del citato art. 13, al fine di garantire la possibile prosecuzione dell'attività lavorativa in pendenza della attivazione della procedura di esame, diviene necessario prevedere la "iscrizione provvisoria" al Ruolo:
 - a) per i succitati soggetti, non iscritti in alcun Ruolo, che non abbiano maturato negli ultimi 5 l'anno solare di esercizio al 31 maggio, con valenza sino all'esito della prima sessione di esame utile con procedura ordinaria, con successiva iscrizione definitiva in caso di superamento e con cancellazione in caso di mancato superamento o in caso di mancata iscrizione;
 - b) per i succitati soggetti, iscritti per almeno un anno solare negli ultimi 5 ad altri Ruoli del territorio nazionale, con valenza sino all'esito della prima sessione di esame utile con procedura semplificata, con successiva iscrizione definitiva in caso di superamento e con cancellazione in caso di mancato superamento o in caso di mancata iscrizione;
 - c) per quanti, non rientranti nelle ipotesi di cui ai punti precedenti, abbiano acquisito le idoneità professionali, ove necessarie, nei tre

mesi antecedenti rispetto alla data di richiesta di iscrizione al Ruolo, ed intendano esercitare il servizio in veste di titolari o dipendenti o figure similari, con valenza sino all'esito della prima sessione di esame utile con procedura ordinaria, con successiva iscrizione definitiva in caso di superamento e con cancellazione in caso di mancato superamento o in caso di mancata iscrizione.

2. Con riguardo alla attestazione del periodo annuale di esercizio di cui al comma 2 dell'art. 13 (e fermo restando che per "anno" deve intendersi un anno solare, sia continuativo che frazionato, comunque comprensivo di periodi di ferie, malattia, congedi etc), diviene utile considerare elemento di attestazione utile, oltre alla dichiarazione dell'intestatario dell'autorizzazione o licenza, anche ulteriore documentazione (quale prospetti buste paga o altro), purché accompagnata da autodichiarazione del soggetto che se ne avvale, da cui sia desumibile l'esercizio di guida in veste di conducente di veicoli ncc o taxi.
3. Con riguardo alla procedura di esame di cui agli artt. 6 e ss del regolamento, e che nelle materie di esame deve essere contemplata anche specifica valutazione di conoscenza, nel caso dei "natanti", della disciplina nautica in luogo di quella specifica del codice della strada, va chiarito come le materie indicate all'art. 10 del regolamento vadano in particolare valorizzate relativamente al:
 - codice della strada (che deve ritenersi oggetto di valutazione, per non essere ultroneo rispetto a quanto già presupposto in termini di conoscenza dei profili tecnici del mezzo etc, per tutti i profili attinenti la attività dell'ncc e della guida in sicurezza);
 - alla materia contrattuale (che rileva per quanto concerne i rapporti che si instaurano con i passeggeri ed i terzi -alla materia societario/fiscale che deve avere una diretta inerenza con i profili implicati dal contratto con il passeggero e dalla conseguente documentazione fiscale);
 - alla materia relativa al rapporto di lavoro (e relativi diritti e doveri del dipendente).
4. Con riguardo infine alle tipologie di servizio, diviene ex lege necessario integrare le fattispecie di servizi non di linea per le quali si rende necessaria, in una con la autorizzazione o licenza comunale, la previa iscrizione al Ruolo di cui alla deliberazione n. 278 del 23 febbraio 2015 e Regolamento per la istituzione del Ruolo emanato con DPP 27 febbraio 2015, n. 2-16/Leg e pubblicato sul b.u. 10 marzo 2015, n. 10, con la fattispecie del servizio di noleggio o taxi effettuato con i velocipedi di cui all'art. 85, c. 2 lett. B bis Cds.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto l'art. 39 ter della Lp 16/93;
- vista la deliberazione n. 278 del 23 febbraio 2015 di approvazione del Regolamento per la istituzione del Ruolo;

- visto il DPP 27 febbraio 2015, n. 2-16/Leg pubblicato sul b.u. 10 marzo 2015, n. 10,

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare le previsioni integrative ed interpretative della deliberazione n. 278 del 23 febbraio 2015, di approvazione del Regolamento per la istituzione del Ruolo, come indicate in premessa circa i profili attuativi del Regolamento DPP 27 febbraio 2015, n. 2-16/Leg pubblicato sul b.u. 10 marzo 2015, n. 10.

RA